

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 23 febbraio 2007.

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 a seguito dell'intesa sancita, ai sensi dell'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;

Visto l'art. 14 del predetto A.C.N. che individua gli istituti contrattuali la cui disciplina è demandata alla contrattazione decentrata regionale;

Visto l'art. 33, comma 10, del citato A.C.N., ai sensi del quale le regioni e le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale concordano annualmente l'ammontare dello specifico finanziamento destinato alla formazione continua;

Visto l'art. 34, comma 12, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ai sensi del quale sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie del predetto A.C.N. in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 dello stesso art. 34;

Vista la nota del 29 settembre 2005, con cui la struttura interregionale sanitari convenzionati (S.I.S.A.C.) ha comunicato che sono titolate a partecipare alle negoziazioni degli accordi regionali le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale;

Visti i verbali delle riunioni di contrattazione decentrata regionale tenutesi presso i locali dell'Assessorato regionale della sanità finalizzate alla stesura dei predetti accordi regionali;

Considerato che nel corso delle citate riunioni sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa riguardanti gli istituti contrattuali di seguito elencati e che hanno formato oggetto di altrettanti accordi regionali:

- flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità (art. 17);
- assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 22, comma 4);



REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Parte I - Venerdì 30 Marzo 2007 n. 14

DECRETO 23 febbraio 2007

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

- trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato (art. 23, comma 13);
- comitato consultivo regionale (art. 25, commi 5, 6 e 7);
- ruolo professionale dello specialista ambulatoriale (art. 28);
- doveri e compiti dei professionisti (art. 29);
- responsabile di branca: funzioni, compiti e compensi (art. 30, commi 2 e 15);
- programmi e progetti finalizzati (art. 31);
- indennità di disagiatissima sede (art. 42, comma 11);
- fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (artt. 42, lett. B e 43, lett. B);

Visto l'art. 42, lett. B, comma 3, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, in base al quale, in ciascuna regione, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie deve essere incrementato dell'ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel D.P.R. n. 271/2000, per effetto degli accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all'art. 31 del presente accordo;

Visto l'art. 43, lett. B, comma 3, dell'A.C.N. 23 marzo 2005 in base al quale, in ciascuna regione, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie deve essere incrementato dell'ammontare delle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel D.P.R. n. 446/2001, per effetto degli accordi regionali vigenti, inerenti ai programmi e progetti finalizzati di cui all'art. 31 del presente accordo;

Considerato che la spesa sostenuta dalla Regione siciliana in applicazione dei precitati accordi regionali vigenti per le categorie dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità ambulatoriali ammonta ad euro 6.500.000,00 e che, pertanto, le risorse da destinare al finanziamento degli accordi regionali stipulati ai sensi dell'A.C.N. 23 marzo 2005 ammontano ad euro 6.500.000,00 da ripartire alle aziende unità sanitarie locali secondo l'allegato schema sottoscritto dalle parti sulla base delle indicazioni scaturite dalla stipula dei predetti accordi;

Ritenuto di potere approvare con atto formale gli accordi regionali di che trattasi nonché lo schema di ripartizione delle risorse tra gli istituti contrattuali dagli stessi disciplinati;

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati gli accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'art. 14 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, che si allegano al presente decreto costituendone parte integrante, così individuati:

- Allegato 1: Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità;
- Allegato 2: Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- Allegato 3: Trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Allegato 4: Comitato consultivo regionale;
- Allegato 5: Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale;
- Allegato 6: Doveri e compiti dei professionisti;
- Allegato 7: Responsabile di branca: funzioni, compiti e compensi;
- Allegato 8: Programmi e progetti finalizzati;
- Allegato 9: Indennità di disagiatissima sede;
- Allegato 10: Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie.



REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Parte I - Venerdì 30 Marzo 2007 n. 14

DECRETO 23 febbraio 2007

Accordi regionali dei medici specialisti ambulatoriali interni e delle altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Art. 2

La spesa per il finanziamento degli accordi regionali di cui all'art. 1 del presente decreto, determinata secondo le modalità in premessa indicate, sarà ripartita tra gli istituti contrattuali disciplinati dai predetti accordi secondo lo schema concordato e sottoscritto tra le parti a conclusione dei lavori di contrattazione decentrata e che si allega al presente decreto - allegato 11 - costituendone parte integrante.

Art. 3

Gli istituti economici di cui ai predetti accordi regionali, ammontanti ad euro 6.500.000 quale tetto massimo, trovano capienza e sono ricompresi nella quota da assegnare alle aziende unità sanitarie locali per l'esercizio finanziario 2007 e precisamente nella quota destinata all'"assistenza specialistica".

Art. 4

Gli accordi regionali di cui all'art. 1 del presente decreto avranno vigenza, sia per la parte normativa che economica, a far data dall'1 gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore dei successivi accordi regionali anche in caso di pubblicazione di un nuovo accordo nazionale, per le parti non in contrasto.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 febbraio 2007.

LAGALLA

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 7 marzo 2007 al n. 57.